

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO

- La ricorrente, in quanto proprietaria del Castello di Buttrio con l'annesso parco, aderiva al Bando del 30.12.2021 "*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*”; la domanda presentata veniva però dichiarata inammissibile poiché il ricorrente ometteva di allegare, come espressamente richiesto dell'art.9 dell'Avviso Pubblico la delibera/atto o provvedimento dell'organo competente del soggetto proponente di approvazione della domanda di finanziamento e della relativa candidatura di cui all'art. 3, comma 10, lett. E) dell'Avviso. La delibera veniva trasmessa successivamente ma il Ministero confermava l'esclusione ritenendo non ammissibile l'integrazione documentale postuma in quanto specificamente non ammessa dall'Avviso. La ricorrente veniva dunque esclusa dalle graduatorie dei partecipanti. I provvedimenti ministeriali sopra indicati sono stati impugnati, sostanzialmente, per un unico motivo: *1) Violazione di legge (art. 6 l. 18 agosto 1990 n. 241) - Eccesso di potere - Irragionevolezza e sproporzione - Ingiustizia manifesta - Violazione del soccorso istruttorio*. La ricorrente sostiene l'intervenuta violazione del principio del soccorso istruttorio previsto all'art. 6 della Legge n. 241/90 che, nell'ambito di procedimenti amministrativi, consente di regolarizzare (e finanche di integrare) una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione; la norma tutelerebbe, secondo la ricorrente supportata da pronunce del Giudice Amministrativo, oltre al *favor participationis*, anche e ancor più l'interesse pubblico e la collettività. Finalità dell'Avviso al quale la ricorrente ha partecipato, infatti, è la tutela del patrimonio vastissimo di ville, parchi e giardini storici, di rilevante interesse culturale, mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per il sostegno di progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione sotto il profilo artistico, storico, botanico e paesaggistico. L'Avviso fa obbligo peraltro ai soggetti finanziati anche privati di aprire la proprietà alle visite turistiche. E' dunque evidente l'interesse della Pubblica Amministrazione ad individuare i soggetti che maggiormente appaiono idonei con i loro progetti al conseguimento di tali obiettivi. Per tale motivo, in conclusione, la ricorrente ha impugnato il provvedimento IC|MIC_SG_SERV VIII|01/06/2022|0018718-P del Ministero della Cultura, Segretariato Generale Servizio VIII, sottoscritto digitalmente dal RUP Luigi Scaroina, di data 1.6.2022, notificato in pari data, contenente comunicazione di

esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 . Digitalizzazione, Innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.3:”Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu nonché del provvedimento di conferma dell'esclusione MIC|MIC_SG_SERV VIII|10/06/2022|0020044-P, del 10.06.2022;il decreto S.G. n. 504 del 21 giugno 2022, a firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura Salvatore Nastasi, di approvazione della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nonché della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree (Centro Nord - Sud), tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021, riportate rispettivamente agli allegati A, B1 e B2, parti integranti e sostanziali del suddetto decreto; ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente in quanto lesivo degli interessi legittimi della ricorrente.

Gorizia, 13.09.2022

Avvocato Giulia Marangon